



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi della ASL di Rieti per 36 mesi e ulteriore opzione di rinnovo di 24 mesi

n. gara xxxxxx

CAPITOLO 1 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Oggetto della Concessione

Il presente capitolato speciale, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le indicazioni relative al servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso distributori automatici da installare presso i Presidi della Azienda Sanitaria Locale Rieti per 36 mesi con ulteriore opzione di rinnovo di 24 mesi.

Le sedi ove andranno installati i distributori automatici sono indicati nell'Allegato 1.3.1 al presente Capitolato "Elenco distributori da installare" nel quale sono evidenziate le tipologie di distributori richiesti, le sedi in cui dovranno essere installati, il numero di dipendenti presenti in detta sede e se vi è presenza o meno di utenza esterna.

Durante il periodo di validità del contratto di Concessione l'Azienda avrà la facoltà di aumentare o diminuire il numero di distributori di cui si chiede l'installazione ed il posizionamento degli stessi, nei limiti ed ai sensi dell'art. 175 del D.lgs 50/2016. Tali variazioni verranno comunicate al Concessionario con un preavviso di 10 giorni e ratificate mediante l'aggiornamento del Verbale di Consegna. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Resta inteso che le spese per l'installazione o la disinstallazione dei distributori o per la variazione del loro posizionamento sono a totale carico del Concessionario.

L' Azienda si impegna a non consentire che altre ditte installino, durante la durata del contratto, altre macchine distributrici di articoli oggetto del presente contratto.

L'Azienda si riserva però la facoltà di affidare in concessione, con un'ulteriore procedura di gara, la realizzazione e la gestione di un BAR presso il presidio sito in via del Terminillo 42, Rieti.

Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio, per il commercio attraverso i distributori automatici, dovrà dimostrare di aver presentato la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di appartenenza e trasmettere copia della suddetta documentazione al DEC.

1.2 Tipologia dei distributori automatici

Le tipologie di distributori richieste al Concessionario sono le seguenti:

- a. **DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE CALDE:** deve garantire l'erogazione di almeno cinque referenze combinabili tra loro (da scegliere tra caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d'orzo, tè, cioccolata, latte), acqua calda con bicchierino e paletta, erogazione solo bicchierino;
- b. **DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE FREDDE:** deve essere garantita l'erogazione di acqua minerale (naturale e frizzante) in bottiglie PET da 0,5 l, almeno una bevanda senza zucchero e a seconda della richiesta degli utenti tè (a scelta tra limone, pesca, verde), cola, aranciata, limonata, bevande biologiche;
- c. **DISTRIBUTORE AUTOMATICO MERENDINE/SNACK/CIBI CONFEZIONATI E ALTRI GENERI ALIMENTARI:** deve essere garantita l'erogazione di prodotti da forno e snack monoporzioni dolci (è ammessa la farcitura con prodotti a base di marmellate, confetture, creme e frutta secca) e salati, panini farciti, patatine, merendine dolci e salate, succhi di

frutta, acqua; a richiesta dei consumatori anche frutta fresca e yogurt. È possibile inoltre inserire acqua ed altre bevande fredde.

I distributori oggetto della concessione dovranno essere:

1. conformi ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e dal metodo HACCP. Il Concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; deve inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.
2. rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione degli incendi (ex d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii), e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa vigente in materia;
3. di nuova fabbricazione o di ultima generazione (data di fabbricazione non anteriore al 01/01/2015), o perfettamente ricondizionati, marcati CE tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza per tutta la durata del contratto di concessione;
4. privilegiare l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
5. predisposti in modo che, ove disponibile, sia utilizzata l'acqua potabile di rete;
6. per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all'allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all'impiego di recipienti per l'acqua, occorrerà adottare tutte le misure igienico-sanitarie come igienizzazione del recipiente, ricambio completo dell'acqua (non rabbocco), dotazione di eventuali filtri, ecc;
7. predisposti per l'accettazione di moneta metallica fino a 5 centesimi;
8. dotati di dispositivo rendi resto;
9. dotati di dispositivo, uguale per tutti i distributori in tutte le strutture, per funzionamento a chiave/scheda magnetica ricaricabile da distribuire ai fruitori su richiesta;
10. dotati di coperchio a ritorno automatico;
11. rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233) (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Part 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
12. essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC; i fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
13. essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, in modo tale da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione (come meglio dettagliato al successivo paragrafo 1.2.1);
14. essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza e comunque in accordo con il D.E.C. o persona dallo stesso delegata;
15. essere dotati di idonei sistemi di rilevazioni delle erogazioni effettuate;
16. indicare chiaramente il prezzo dei prodotti offerti, specificando la tariffa con e senza chiave elettronica (ove vi siano delle differenze di prezzo);
17. riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale della ditta concessionaria, il nominativo del responsabile del servizio, i riferimenti del servizio clienti e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail, fax) al fine di inoltrare eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti.

Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

La documentazione relativa alle schede tecniche dei suddetti distributori, nonché le schede di sicurezza dei distributori proposti, i depliant e/o materiale illustrativo che consentano l'identificazione del/i modello/i proposto/i e la successiva verifica di conformità a quanto richiesto e dichiarato dovrà essere fornita dal Concessionario al DEC successivamente all'aggiudicazione;

1.2.1 Requisiti igienico sanitari per distributori automatici

I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno e tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo, resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione, così come previsto dalla normativa vigente;
- c) avere le eventuali sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- d) avere una adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni o, per i prodotti sfusi stabiliti nel piano di autocontrollo; essere inoltre collocati a conveniente distanza da sorgenti di calore;
- e) avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri inquinamenti;
- h) distribuire alimenti confezionati e utilizzare nelle preparazioni prodotti semilavorati comunque provenienti da laboratori e stabilimenti provvisti di titolo abilitativo;

Qualora nei distributori vengano caricati alimenti freschi (quali panini, pizzette) provenienti da laboratori in possesso di titolo abilitativo e muniti di preincarto, tali alimenti devono riportare ai soli fini igienici, su ogni singolo involucro la data di confezionamento e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura, anche a mezzo di un cartello unico degli ingredienti posto in modo leggibile sulle apparecchiature.

Gli alimenti e le bibite venduti attraverso i distributori automatici dovranno essere conservati in perfette condizioni, onde evitare qualsiasi rischio di contaminazione batterica, formazione di muffa o altro. I macchinari dovranno quindi essere realizzati in materiali idonei, facilmente disinfettabili sia all'interno che all'esterno, controllati e puliti di frequente. L'operatore che si occupa di ricaricare il distributore e pulire le componenti dovrà essere in possesso di regolare certificato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D.lgs 193/2007 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui sistemi per gestire le criticità. Detto certificato dovrà essere consegnato al DEC all'inizio del servizio.

La mancanza anche di una sola delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni, nonché la mancata applicazione del manuale H.A.C.C.P. comportano la decadenza della Concessione e la risoluzione del Contratto.

I prodotti alimentari contenuti nei distributori automatici dovranno avere sempre valori di carica microbica non superiori ai limiti massimi stabiliti dalla normativa in materia.

Le marche dei prodotti da distribuire devono essere tra quelle migliori e conosciute nel mercato e sono espressamente indicate nell'elenco prodotti minimi e prezzi di vendita di cui all'allegato 1.2.2 al disciplinare.

Giornalmente tutti i distributori automatici collocati nell'Azienda Ospedaliera devono essere detersi e disinfettati secondo il programma di pulizia presentato dal Concessionario in sede di gara, e secondo la regola dell'arte.

1.3 Tipologia di prodotti in somministrazione

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e altri genere di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili a seconda della tipologia il volume minimo e/o il peso come stabilito nell'allegato 1.2.2

Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre dovranno essere posti in maniera ben visibile all'acquirente ed indicare chiaramente marca e prezzo.

Inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- essere di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici e presentare aspetto, odore e sapore gradevoli;
- essere riconosciuti a livello nazionale;
- sono vietati: alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria,
- essere dotati di etichettatura a norma di legge,
- riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;
- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
- è esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non espressamente specificato dal presente capitolato speciale, o successivamente concordato con l'Azienda.

Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto. L'Azienda si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale come indicato all'articolo 2.11 "Penali", nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

1.3.1 Bevande Calde

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- 1) caffè: miscela di ottima qualità con caffeina massima 1,7%, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè ad erogazione;
- 2) bevande a base di tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad erogazione;

- 3) bevande gusto cioccolato: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato / polvere di cacao ad ogni erogazione;
- 4) bevande al latte: almeno gr. 12 di latte in polvere ad erogazione;
- 5) caffè d'orzo: grammatura minima per erogazione gr. 3,2 di caffè d'orzo solubile;
- 6) bevande a base di ginseng: almeno gr. 14 di ginseng in polvere ad erogazione;
- 7) caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5 per erogazione.

Per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili.

1.4 Modalità di esecuzione del servizio

Il Concessionario deve provvedere alla gestione del servizio e delle macchine di distribuzione, svolgendo le attività e le prestazioni elencate di seguito:

- a) Installazione distributori;
- b) Gestione e rifornimento distributori;
- c) Manutenzione ordinaria;
- d) Manutenzione straordinaria;
- e) Disinstallazione e ritiro distributori;
- f) Organizzazione di supporto e gestione dati;

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori presso l'Amministrazione devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì, fra le ore 7.00 e le 18.00.

Nello specifico, le fasce orarie per l'esecuzione delle singole attività devono essere concordate con il DEC, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle reparti e degli uffici.

Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività operative devono essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (es.: scatole, imballaggi, etc.).

Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l'Amministrazione, allo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'uso, dal rifornimento e dalla manutenzione dei distributori.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il rallentamento del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la decadenza della Concessione, previa formale diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione. La descrizione seguente contiene le prescrizioni minime che il Concessionario deve rispettare nello svolgimento delle singole attività operative.

A beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per l'erogazione del resto deve essere chiaramente segnalata dai distributori automatici.

La distribuzione degli strumenti elettronici "cash less" ai dipendenti dell'Azienda dovrà essere effettuata a cura ed onere del Concessionario previo pagamento, da parte dei richiedenti di una cauzione massima di € 5.00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento elettronico da parte del fruitore.

Gli strumenti elettronici "cash less" dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati presso le diverse sedi e conseguentemente funzionanti con un sistema unico ed omogeneo.

1.4.1 Installazione iniziale dei distributori

Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto (o la consegna del servizio) ed essere eventualmente eseguite secondo un calendario concordato fra il CS, il DEC e i Responsabili delle sedi interessate.

Il Concessionario dovrà comunque effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti di tutti i distributori richiesti ed indicati all'Allegato 1.3.1 "Elenco distributori da installare con decorrenza" entro e non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, salvo l'applicazione delle penali così come indicato all'articolo 2.11 "Penali".

Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica alla rete idrica (laddove previsto allacciamento impianto idrico) per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco.

Il Concessionario, al momento dell'installazione dovrà avere a disposizione un quantitativo minimo di chiavette/card "in pronta consegna" almeno pari al numero dei dipendenti indicati per ciascuna sede di riferimento.

Numero e collocazione dei distributori per singola tipologia come descritto nell'Allegato xx) sono da considerarsi indicativi, potendo subire incrementi e/o decrementi in base alle esigenze valutate dall'Azienda e mutate rispetto al momento della pubblicazione dell'avviso di gara. (Art. 1.1 del presente Capitolato). L'Azienda ha quindi la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero dei distributori, e il Concessionario è obbligato ad adeguarsi. Inoltre, le postazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'Amministrazione e/o delle sedi interessate, ovvero per garantire l'agibilità dei percorsi d'esodo, ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.) con particolare riferimento alla prevenzione incendi. **In nessun caso è ammessa la rimozione o la collocazione di ulteriori distributori da parte del Concessionario senza la previa autorizzazione del DEC.**

Il Concessionario deve inoltre coordinarsi con la Società uscente, secondo le direttive del DEC e/o dei Responsabili di sede per la contestuale rimozione e sostituzione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo possibile la sospensione del servizio di distribuzione e i disagi per l'utenza.

Il Concessionario deve installare i distributori negli spazi designati dall'Amministrazione, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti (ad esempio: prevedendo rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento; pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti).

Tutti i distributori automatici devono risultare, a pena di risoluzione del contratto, costruiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di igiene e devono funzionare a gettone e/o moneta e/o tessera e/o chiave magnetica.

Le attrezzature e macchinari installati devono essere accessibili e facilmente utilizzabili. Il Concessionario è tenuto ad affiggere sulle apparecchiature le caratteristiche dei prodotti erogati e il singolo prezzo di vendita. I distributori dovranno essere dotati di gettoniere con rendi-resto.

Le apparecchiature devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dal D.P.R. n° 327/80 ed essere conformi alle norme CEI 61.1 "Norme per apparecchi di uso domestico e similari" e 61.6 "Norme particolari per distributori automatici" e s.m.i.. La sorveglianza dei distributori compete al Concessionario. L'Amministrazione concedente resta totalmente sollevata da eventuali danneggiamenti che dovessero verificarsi.

1.4.2 Gestione e rifornimento distributori

Il Concessionario si impegna a programmare gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi per l'utenza, comunicando al DEC indicativamente il giorno e la fascia oraria di intervento, salvo diversi accordi da prendersi successivamente. Il personale della ditta aggiudicataria avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi.

Gli interventi di rifornimento dovranno essere eseguiti con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti.

Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti;
- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (es. bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse; la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevi sporcizia e/o rifiuti derivanti dall'uso dei distributori;
- verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti; i contenitori portarifiuti devono essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o inadatti allo scopo.

Il rifornimento, con le connesse attività di gestione dei distributori, deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti. **Dovrà comunque essere garantiti 1 intervento a settimana per ogni distributore.**

Il DEC può richiedere l'aumento delle frequenze dei passaggi per determinati periodi e/o sedi o punti di distribuzione (per esempio: per aumento dell'utenza potenziale in alcune sedi, per periodi caratterizzati da maggiori consumi; in occasione di eventi che comportano un maggiore afflusso di pazienti, etc.), concordando piani specifici di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario.

1.4.3 Manutenzione ordinaria

Il Concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi.

In caso di guasti e/o malfunzionamenti o di rifornimenti urgenti derivanti dall'esaurimento dei prodotti posti in erogazione, il concessionario dovrà intervenire entro 24 ore dal momento della ricezione della segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori). Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso della manutenzione.

Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria. Inoltre, il DEC può richiedere al Concessionario un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori.

Il programma, concordato fra il DEC e il Concessionario in relazione alla tipologia delle macchine, definisce la frequenza e le modalità degli interventi.

1.4.4 Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell'efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:

- su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;
- su chiamata dei Responsabili dei reparti e/o uffici e/o utenti;
- su impulso del Concessionario o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni.

Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia (in grado di erogare gli stessi prodotti).

In tal caso, il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, salvo l'applicazione della penale di cui all'articolo 2.11 "Penali".

Gli interventi si intendono completati nei seguenti casi:

- con la soluzione del guasto e il ripristino della funzionalità della macchina;
- con l'avvio della procedura di sostituzione, nel caso sia constatata l'impossibilità di riparare il guasto in loco.

Il DEC può comunque richiedere, anche su segnalazione dei Responsabili di sede, la sostituzione dei distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione e riparazione, siano soggetti a frequenti guasti, blocchi o disfunzioni.

1.4.5 Disinstallazione e ritiro distributori

Alla scadenza del Contratto il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori del parco macchine.

Inoltre, nel corso del Contratto, se il DEC si avvale della facoltà di diminuire il numero di distributori di cui si è chiesta l'installazione, ex art. 175 del Codice, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro degli stessi.

Per tutte le disinstallazioni il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

1. disattivazione, ritiro e trasporto dei distributori;
2. rimozione degli impianti elettrici precedentemente realizzati dal Concessionario per l'alimentazione dei distributori, salvo diversa indicazione del DEC;
3. rimozione di eventuali materiali di risulta;
4. ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo al punto 2, nel caso di esplicita richiesta del DEC, gli impianti realizzati a servizio delle macchine sono conservati intatti e rimangono di proprietà dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o compenso.

Riguardo al punto 4, il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere. Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura dovuta all'uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell'utenza. Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- la rimozione di eventuali viti e stop utilizzati per l'installazione dei distributori e degli impianti a servizio degli stessi; .
- la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all'installazione degli impianti a servizio dei distributori, con stucco o altri materiali idonei;
- la pulizia delle pareti e del pavimento.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento degli eventuali danni recati ai locali, dovuti ad incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio stesso.

1.4.6 Organizzazione di supporto e gestione dati

Per lo svolgimento del servizio il Concessionario deve avvalersi di una sede operativa di supporto, già attiva o eventualmente da costituire prima dell'inizio del Contratto, ubicata nel territorio della provincia di Rieti e dotata di strutture organizzative in grado di fornire un adeguato supporto logistico alle attività previste per il servizio in Concessione.

La mancanza o la mancata attivazione della sede operativa entro la data di stipula del Contratto (o la data del verbale di consegna) comporta la decadenza della Concessione.

Le informazioni inerenti le attività operative previste per il servizio devono essere memorizzate e trattate tramite un sistema di gestione dati, già in dotazione o da realizzare o da adeguare presso la sede del Concessionario.

L'eventuale realizzazione o adeguamento del software applicativo, da completare entro lo stesso termine previsto per l'installazione del parco macchine iniziale, è a totale carico del Concessionario.

Il sistema deve prevedere l'aggiornamento e la gestione di dati sui distributori installati nelle sedi dell'Azienda (identificazione, dislocazione, spostamenti, stato funzionale, etc.) e le attività operative svolte presso le stesse sedi (rifornimento, manutenzione, riparazioni, etc.), con la finalità di (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- monitorare e verificare i passaggi di rifornimento degli operatori addetti;
- gestire le richieste di manutenzione e l'assegnazione degli interventi ai singoli operatori;
- monitorare i tempi di esecuzione e completamento degli interventi;
- ottenere report statistici sulle attività di rifornimento e manutenzione svolte.

Il personale addetto alle attività operative deve essere dotato di terminali mobili in grado di dialogare con il sistema per la risposta alle chiamate e l'inserimento dei dati relativi agli interventi svolti.

In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il DEC può richiedere al Concessionario, assegnando un tempo congruo, la trasmissione in formato digitale di schede o report con dati tecnici e statistici relativi a (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- rifornimento e manutenzione di tutti i distributori, con possibilità di filtro in relazione alle sedi (esempio: tutti i distributori presenti in una determinata sede o in un edificio);
- interventi effettuati in determinati archi temporali e/o in determinate sedi (esempi: interventi del giorno, della settimana, del mese; interventi eseguiti fra due date definibili, in una o più sedi).

Il Concessionario provvede alla trasmissione dei report secondo la richiesta del DEC, entro i termini concordati.

1.5– PREZZI

I prodotti offerti dal Concessionario dovranno essere distribuiti a prezzi non superiori di quelli offerti in sede di Gara e, in ogni caso, a prezzi inferiori di quelli unitari a base d'asta riportati nel listino prezzi di cui al disciplinare di Gara (Allegato 1.2.2).

I prezzi di vendita dovranno essere esposti in modo ben visibile all'utenza ed identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati presso tutte le sedi interessate dal servizio.

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di decorrenza della Concessione.

Decorso tale periodo, su motivata richiesta del Concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente. La revisione prezzi, a partire dal secondo anno, quindi, sarà effettuata sulla base di un'istruttoria condotta con riferimento all'art. 175, del D.lgs. 50/2016; in alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 175 del D.lgs. 50/2016, verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La revisione, se autorizzata, potrà comunque produrre variazioni in aumento dei prezzi nella misura massima di € 0,05 (cinque centesimi di €) per le erogazioni "a moneta" e della misura massima di € 0,03 (tre centesimi di €) per le erogazioni "a chiave".

L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'autorizzazione scritta del RUP che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente.

Prima di applicare i nuovi prezzi il concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

CAPITOLO 2 CONDIZIONI GENERALI - ONERI

2.1 Condizioni generali

Il Concessionario svolgerà il servizio oggetto dell'appalto in autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, da intendersi quale standard qualitativo minimo, assumendo totalmente il rischio d'impresa e manlevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbero derivare dall'erogazione del servizio in oggetto.

I costi sostenuti dal concessionario per la gestione del servizio verranno compensati con i proventi della gestione del servizio, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il

personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.

In ogni caso, il Concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Azienda, assumendosene ogni relativa alea.

Il Concessionario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

2.2 Obbligazioni specifiche dell'operatore economico aggiudicatario

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. allegato agli atti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Concessionario è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Concessionario, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Concessionario medesimo.

Il Concessionario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, a:

- prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente all'Azienda, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
- porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. A tale riguardo entro 20 giorni dall'aggiudicazione, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico (RT), dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- nell'esecuzione del servizio appaltato l'operatore economico aggiudicatario curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti/merci soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

2.3 Personale impiegato

Il personale addetto al servizio è a totale carico del Concessionario. Il Concessionario deve garantire un numero di addetti sufficiente allo svolgimento tempestivo ed efficiente di tutte le attività richieste ed impiegare personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

In particolare, per l'espletamento delle attività di manutenzione il Concessionario deve disporre di personale professionalmente qualificato, in possesso di idonei e specifici attestati tecnici.

Gli addetti del Concessionario sono obbligati durante le attività di servizio presso le sedi dell'Azienda a:

- indossare idonea ed appropriata tenuta o divisa di lavoro;
- recare esposto e ben visibile un apposito cartellino di riconoscimento, riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa, per consentire un'agevole identificazione da parte degli utenti;
- attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di prodotti alimentari e bevande;
- mantenere durante lo svolgimento delle attività all'interno delle sedi dell'Azienda un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

La divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.

Nel caso in cui il personale addetto, durante l'esecuzione delle attività operative all'interno delle sedi dell'Amministrazione, non indossi la tenuta di lavoro e/o non esponga il cartellino di riconoscimento, è applicata la penale di € 50,00 per ogni infrazione, con le modalità previste dall'art. 2.11 "Penali".

Le infrazioni sono accertate dal DEC, anche su segnalazione dei Responsabili delle Strutture Aziendali o con controlli a campione.

All'inizio del Contratto, il Concessionario trasmette all'Azienda l'elenco del personale impiegato nelle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

Il Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto.

Alla trasmissione e all'aggiornamento del suddetto elenco provvede il Concessionario con comunicazione scritta al DEC, entro 5 gg. lavorativi dalla variazione.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, con le modalità previste dall'art. 2.11 "Penali".

Il Concessionario deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del servizio non offra garanzie di igiene, moralità e civile comportamento.

Al riguardo l'Azienda può ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali comportamento negligente o inappropriato e/o inidoneità allo svolgimento delle attività previste) e a giudizio insindacabile del DEC, l'allontanamento e la sostituzione del personale addetto.

In caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Concessionario deve darne comunicazione al DEC, tramite fax o mail, con un anticipo di almeno 24 ore sull'evento, per consentire la tempestiva comunicazione all'utenza.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di € 50,00, con le modalità previste dal dall'art. 2.11 "Penali".

2.4 Formazione

È responsabilità del Concessionario assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, siano addestrati e informati sui tempi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore. L'operatore economico aggiudicatario dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dall'Azienda in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.

Il Concessionario, quindi, imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

2.5 Codice di comportamento aziendale

Si richiama espressamente la vigenza dell'articolo 2 del D.P.R. n. 62/2013 che prevede l'applicazione, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la Pubblica Amministrazione.

Il mancato rispetto delle sopracitate norme comportamentali potrà costituire clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.

Il Codice di comportamento adottato dall'Azienda con atto deliberativo n. 89/D.G.f.f. del 31.01.2014 è reperibile su <https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente/codici-disciplinari>.

2.6 Responsabile del servizio

Il Concessionario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile del servizio, quale responsabile nei rapporti con l'Azienda, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

Il Responsabile del Servizio provvede in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi dell'Azienda;
- garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano il servizio;
- informare costantemente il DEC sull'andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/ o disfunzioni;
- trasmettere al DEC l'elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato;
- trasmettere al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Il Responsabile del Servizio rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal DEC e/o dall'Amministrazione s'intendono date al Concessionario.

Nel caso di impedimento permanente del Responsabile del Servizio, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo Il Responsabile del Servizio, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

L'Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del Responsabile del Servizio senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) gg. solari dalla richiesta, pena la decadenza della Concessione.

2.7 Brevetti e licenze

Il Concessionario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi all'erogazione del servizio, mantenendo indenne l'Azienda da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

2.8 Canone di noleggio

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Azienda un canone annuo per ogni distributore installato, attraverso un bonifico bancario da versare secondo le modalità indicate successivamente alla stipula del contratto. Tale Canone è remunerativo di tutti i costi relativi all'energia elettrica ed eventuali consumi idrici, nonché dei costi per lo smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dei loghi dove saranno locati i distributori. **Il Canone annuo di noleggio per ogni distributore installato non potrà essere inferiore ad € 1.560,00 iva esclusa.**

Il canone dovuto all'Azienda, indicato in sede di offerta economica, deve restare fisso ed invariato per la durata della concessione (5 anni).

2.9 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'appaltatore dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in intestazione.

2.10 Cauzione definitiva e polizza

A garanzia dell'esecuzione del contratto il Concessionario sarà tenuto ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell' Azienda.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa, quanto dell'Azienda nonché di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, inclusi i danni da incendio, da inquinamento, da tossinfezione alimentare.

A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto.

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi).

I massimali minimi di questa sezione devono essere i seguenti:

€ 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 5.000.000,00 per persona lesa ed € 2.500.000,00 per danni a cose o animali.

Sezione RCO (Responsabilità Civile verso i dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo della impresa aggiudicataria):

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Concessionario durante l'esecuzione del servizio.

I massimali minimi di questa sezione devono essere € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 5.000.000,00 per persona.

La polizza di responsabilità civile (RCTO) dovrà prevedere la rinuncia esplicita dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all'art. 1901 del c.c., nonché al caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893.

Resta comunque ferma la totale responsabilità delle ditte appaltatrici riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Il Concessionario si impegna a consegnare all'amministrazione copia originale della polizza contestualmente alla firma del contratto di concessione.

Tale polizza dovrà essere consegnata all'Azienda entro la data di stipula del contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa al termine del periodo di riferimento contrattuale. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Azienda. Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo vigenti per legge.

2.11 Penali

L'Azienda, nella figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, procederà all'accertamento delle prestazioni rese rispetto alle prestazioni contrattuali ed a segnalare eventuali disservizi riscontrati al RUP. Le deficienze e manchevolezze riscontrate saranno contestate, di regola, in contraddittorio e verbalizzate, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili, anche se effettuate dai soli rappresentanti dell'Azienda. In tal caso, però, saranno comunicate al Concessionario via PEC entro tre giorni lavorativi, con invito a provvedere tempestivamente. Il Concessionario, sempre via PEC, potrà inviare

le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione dell'Azienda. Il Responsabile del procedimento, quindi, valutate le ragioni addette, potrà procedere o meno all'applicazione della penale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le inadempienze che potranno ascriversi Concessionario, oltre quelle previste dal Codice Civile, possono consistere:

- il Concessionario dovrà installare i distributori entro e non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio: verrà attribuita una penale pari ad € 50,00 per ogni distributore per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi o mancato rispetto dello sconto offerto: verrà attribuita una penale pari ad € 50,00 per ogni distributore per ogni giorno dal momento della rilevazione fino al momento del ripristino delle condizioni contrattuali;
- in caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile: per ogni giorno di ritardo dalla richiesta verrà attribuita una penale pari ad € 50,00;
- mantenimento dello stato ed uso dei locali, impianti ed attrezzature non idoneo a quanto prescritto dal presente capitolato: potrà essere attribuita una penale da 100 a 1000 euro;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza: potrà essere attribuita una penale da 100 a 1000 euro;
- il Concessionario, in caso di apparecchio mal funzionante, deve provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione: verrà attribuita una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- è applicata la penale di € 50,00 per ogni infrazione relativa alle disposizioni sul personale, art. 2.3 del presente Capitolato;
- verrà applicata una penale da € 1.000,00 fino a € 10.000,00 per inadempienze di carattere qualitativo ed igienico sanitario tra cui a mero titolo indicativo e non esaustivo:
 - o non conformità della qualità degli alimenti distribuiti;
 - o non conformità dell'igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto;
 - o non conformità della qualità del confezionamento dei cibi;
 - o non conformità della qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate
 - o non conformità della qualità delle preparazioni;

L' Azienda tramite il DEC provvederà a contestare al Concessionario le eventuali violazioni delle norme contrattuali e/o le inadempienze riscontrate, per iscritto, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni. Entro 10 giorni il Concessionario sarà tenuto a giustificare il disservizio/inadempienza per iscritto.

Previa disamina del DEC, le giustificazioni verranno valutate dal RUP e qualora non fossero ritenute soddisfacenti, lo stesso darà comunicazione al Concessionario per la successiva applicazione della penale corrispondente al disservizio/inadempienza. L'importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà sommato all'importo del canone trimestrale.

Qualora il Concessionario non corrisponda le penali in aggiunta al canone trimestrale, l'Amministrazione si riserva di procedere all'escussione del deposito cauzionale definitivo.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore stimato della concessione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 5 penali di cui ai punti precedenti, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con contestuale riscossione della cauzione e l'esecuzione del servizio in danno del Concessionario, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al Codice Civile.

2.12 Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

2.13 Riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.

Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare ed appalti.

2.14 Foro competente

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Le controversie non composte a norma dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 sono demandate al Foro competente di Rieti.

2.15 Spese di Contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di registrazione, se necessarie, sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Allegati:

- All 1.3.1 planimetrie e distributori
- All 1.3.2 elenco distributori da installare